

VALUTAZIONE REATI LEGGE N. 190/2012: AREE/AZIONI

REATO	DESCRIZIONE REATO	NORMA	AREE/AZIONI
Peculato	Il pubblico ufficiale (art.357 c.p.) o l'incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.	Art. 314 c.p.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AREA GESTIONE PERSONALE ➤ AREA GESTIONE LIQUIDITA' E GESTIONE BENI AZIENDALI ➤ AREA AMMINISTRATIVA CONTABILITA' E BILANCIO
Peculato mediante profitto dell'errore altrui	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	Art. 316 c.p.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AREA GESTIONE PERSONALE ➤ AREA GESTIONE LIQUIDITA' E GESTIONE BENI AZIENDALI ➤ AREA AMMINISTRATIVA CONTABILITA' E BILANCIO
Malversazione a danno dello Stato	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, sovvenzioni o	Art. 316 bis c.p.	Condotta ritenuta praticamente impossibile

	finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.		
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	Art. 316 ter c.p.	Condotta ritenuta praticamente impossibile
Concussione	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, o a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	Art. 317 c.p.	➤ AREA GESTIONE GARE D'APPALTO

Corruzione per l'esercizio della funzione	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.	Art. 318 c.p.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AREA RECLUTAMENTO PERSONALE ➤ AREA GESTIONE PERSONALE ➤ AREA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ➤ AREA ACQUISTO BENI, SERVIZI E FORNITURE ➤ AREA GESTIONE GARE D'APPALTO
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.	Art. 319 c.p.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AREA RECLUTAMENTO PERSONALE ➤ AREA GESTIONE PERSONALE ➤ AREA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ➤ AREA LEGALE ➤ AREA ACQUISTO BENI, SERVIZI E FORNITURE ➤ AREA GESTIONE GARE D'APPALTO
Corruzione in atti giudiziari	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.	Art. 319 ter c.p.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AREA RECLUTAMENTO PERSONALE ➤ AREA GESTIONE PERSONALE ➤ AREA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ➤ AREA LEGALE ➤ AREA ACQUISTO BENI, SERVIZI E FORNITURE ➤ AREA GESTIONE GARE D'APPALTO
Induzione indebita a dare o promettere utilità	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito	Art. 319 quater c.p.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AREA RECLUTAMENTO PERSONALE ➤ AREA GESTIONE PERSONALE ➤ AREA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ➤ AREA ACQUISTO BENI, SERVIZI E FORNITURE ➤ AREA GESTIONE GARE D'APPALTO

	<p>con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p>Nei casi previsti dal primo comma, chi da o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILITA'/BILANCIO
Corruzione di persona incarica di un pubblico servizio	<p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>In ogni caso, le pena sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>	Art. 320 c.p.	Vedi artt. 318 e 319 c.p.
Pene per il corruttore	<p>Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p>	Art. 321 c.p.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILITA'/BILANCIO ➤ AREA RECLUTAMENTO PERSONALE ➤ AREA GESTIONE PERSONALE ➤ AREA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ➤ AREA ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E FORNITURE ➤ AREA GESTIONE GARE D'APPALTO
Istigazione alla corruzione	<p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai</p>	Art. 322 c.p.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILITA'/BILANCIO ➤ AREA RECLUTAMENTO PERSONALE ➤ AREA GESTIONE PERSONALE ➤ AREA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ➤ AREA ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E FORNITURE ➤ AREA GESTIONE GARE D'APPALTO

	<p>suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>		
<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia, e della Corte dei Conti delle Comunità europee, 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente 	<p>Art. 322 bis c.p.</p>	<p>Condotta ritenuta praticamente impossibile</p>

<p>Comunità europee e di Stati esteri</p>	<p>pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio;</p> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quella dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il</p>		
--	---	--	--

	<p>denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economico o finanziaria. <p>Per persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>		
Abuso d'ufficio	<p>Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norma di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente</p>	Art. 323 c.p.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AREA RECLUTAMENTO PERSONALE ➤ AREA GESTIONE PERSONALE ➤ AREA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ➤ AREA ACQUISTO DI BENI, SERVIZI, FORNITURE ➤ AREA GESTIONE GARE D'APPALTO ➤ AREA GESTIONE LIQUIDITA' E BENE AZIENDALI

	<p>procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILITA'/BILANCIO ➤ AREA LEGALE ➤ AREA INFORMATION TECOLOGY
<p>Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragioni dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.</p>	<p>Art. 325 c.p.</p>	<p>Condotta ritenuta praticamente impossibile</p>
<p>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio</p>	<p>Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.</p> <p>Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la</p>	<p>Art. 326 c.p.</p>	<p>Condotta ritenuta praticamente impossibile</p>

	reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.		
Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.	Art. 328 c.p.	Irrilevante
Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica	Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.	Art. 329 c.p.	Irrilevante
Interruzione di un servizio	Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il	Art. 331 c.p.	Irrilevante

<p>pubblico o di pubblica necessità</p>	<p>servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.</p>		
<p>Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa</p>	<p>Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.</p>	<p>Art. 334 c.p.</p>	<p>Irrilevante</p>
<p>Violazione colposa di doveri</p>	<p>Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso</p>	<p>Art. 335 c.p.</p>	<p>Irrilevante</p>

inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa	di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.		
--	--	--	--